



COMUNE DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

ORIGINALE

**ANNO 2025
N. 43
del REGISTRO DELIBERE**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:
CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2026
(D.I.E.)

L'anno 2025, il giorno 26 del mese di Novembre alle ore 18:30 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
LEON Michele	Sindaco	Presente
LEON Luca	Consigliere	Presente
D'ANDREA Francesco	Consigliere	Presente
FORNASIER Susanna	Consigliere	Presente
TUBELLO Manuele	Consigliere	Presente
CORDA Chiara	Consigliere	Presente
PANCINO MONICA	Consigliere	Presente
CESARINI MARCO	Consigliere	Presente
CRIGAN Oxana	Consigliere	Presente
FIOR MATTEO	Consigliere	Assente
COLLAVITI ALICE	Consigliere	Presente
DE BEDIN GIOVANNI	Consigliere	Assente
CURCI DIANA	Consigliere	Presente
ORLANDO SERENA	Consigliere	Presente
BISARO FABIO	Consigliere	Presente
FORNASIER VASCO	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario PALADINI dott. Nicola.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. LEON Michele nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE:
CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2026 (D.I.E.)**

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno;

Senza interventi da parte dei Consiglieri comunali:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che l'addizionale comunale e provinciale sull'IRPEF è stata istituita, con decorrenza 1° gennaio 1999, con il Decreto Legislativo del 28 settembre 1998, n° 360 e successive modificazioni.

RICHIAMATE le deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 31 del 31.07.2013 “Approvazione del Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale sull'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)”;
- n. 11 del 30.04.2021 “Addizionale comunale all'IRPEF. Conferma aliquote per l'anno 2021”;
- n. 12 del 07.04.2022 “Addizionale comunale all'IRPEF. Conferma aliquote per l'anno 2022” con la quale si confermava per il 2022 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF dell'anno precedente e la soglia esenzione nei seguenti termini: l'aliquota allo 0,4% ed una soglia di esenzione per i redditi annui non superiori a euro 15.000,00;
- n. 11 del 24.03.2023 “Conferma addizionale comunale IRPEF e tariffe del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitarie del canone per le aree e spazi mercatali” per l'anno 2023;
- n. 59 del 29.12.2023 “Addizionale comunale IRPEF. Approvazione Aliquote” con la quale si modificava l'aliquota definendola nella misura dello 0,8% e confermando contestualmente una soglia di esenzione per i redditi annui non superiori ad € 15.000,00;
- n. 28 del 25.11.2024 “Addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche: conferma aliquota e soglia di esenzione per l'anno 2025” di conferma dell'aliquota nella misura dello 0,8% e della soglia di esenzione per i redditi annui non superiori ad € 15.000,00;

DATO ATTO CHE:

- 1) l'aliquota di partecipazione all'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- 2) in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, il regolamento comunale prevede che può essere stabilità una soglia di esenzione che deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale IRPEF non è dovuta; nel caso di superamento, del suddetto limite, l'addizionale si applica al reddito complessivo, come previsto dalla normativa vigente;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che recita testualmente: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTE le simulazioni di gettito atteso elaborate con l'apposito applicativo messo a disposizione dei Comuni, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sul portale web <https://www.portalefederalismofiscale.gov.it>;

VISTA la delibera dell'organo esecutivo n. 62 del 20.10.2025 di proposta di conferma per il 2026 dell'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% e la soglia di esenzione per i redditi annui non superiori ad € 15.000,00;

RITENUTO di confermare per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% che la soglia di esenzione per i redditi annui non superiori ad € 15.000,00, mentre per i redditi superiori tale limite l'addizionale si applica sul reddito complessivo;

VISTO il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita:

“A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006.”

VISTO il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita:

“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”

VISTI:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il D. Lgs. 170/2006 “Riconizzazione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci”;
- il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato dal D. Lgs. 126/2014 - la L.R. 01/2006 “Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

Con voti espressi ed accertati nei modi di legge: votanti n.13, favorevoli n.13 (unanimità), contrari nessuno, astenuti nessuno:

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare per l'anno 2026 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,8% che la soglia di esenzione per i redditi annui non superiori ad € 15.000,00, mentre per i redditi superiori tale limite l'addizionale si applica sul reddito complessivo;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita, a cura del servizio preposto, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la sua pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, entro i termini di cui all'art. 52, c. 2 del D.Lgs. 447/1997.

Con successiva votazione espressa ed accertati nei modi di legge: votanti n.13, favorevoli n.13 (unanimità), contrari nessuno, astenuti nessuno:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 sostituito dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente

LEON Michele

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

Il Segretario

PALADINI dott. Nicola

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni consecutivi e precisamente dal **01/12/2025 al 15/12/2025**.

Addì, **01/12/2025**

L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Dott. Umberto Lodi

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

ATTESTATO DI ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

dalla sua adozione (L.R. 21/2003 art. 1 e succ. modifiche)

Addì, **01/12/2025**

Il Segretario

PALADINI dott. Nicola

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli artt. 24 e 20 co. 3 e valido agli effetti
dell'art. 21 co. 2 del D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PALADINI NICOLA

CODICE FISCALE: PLDNCL73L21E715H

DATA FIRMA: 28/11/2025 09:23:22

IMPRONTA: 785F8030DAC7C08A00D646EF852F4CCF7030F1B7EFCD1730D13ED61FC1E752BA
7030F1B7EFCD1730D13ED61FC1E752BAD280A4FE8F1C1CD00738860425B6E68B
D280A4FE8F1C1CD00738860425B6E68BC67A62ACBA07BE062BCE18B94A49C446
C67A62ACBA07BE062BCE18B94A49C446FA2CE05D809238A67E90DDA0183188DC

NOME: LODI UMBERTO

CODICE FISCALE: LDOMRT69E03G888T

DATA FIRMA: 28/11/2025 10:43:41

IMPRONTA: 40EC3F8D8CDF25103278E0C08457D06B62BC0F0C9DA63413D5F08E2CCEFF79FB
62BC0F0C9DA63413D5F08E2CCEFF79FBC244B3A51FEB557E52FC29533FF6B237
C244B3A51FEB557E52FC29533FF6B237A88813A66202AEBC91DDBF78DAB5A451
A88813A66202AEBC91DDBF78DAB5A4511EF602C05B350292B04110B1D5C1AFB5

NOME: LEON MICHELE

CODICE FISCALE: LNEMHL84R04I9040

DATA FIRMA: 29/11/2025 14:59:29

IMPRONTA: 46A4B35D210062695AC47A0538B0F6F22F1B818CE2C77F37868BA194B5EDF0D6
2F1B818CE2C77F37868BA194B5EDF0D6E3F78228CBE3E3C63653588D0C6CC9D4
E3F78228CBE3E3C63653588D0C6CC9D4A020FA6991CDB6E52AD000499255A39E
A020FA6991CDB6E52AD000499255A39ECD1A4957BA619A83FDE4A166DB9D02A0